



*Commissione di garanzia  
dell'attuazione della legge sullo sciopero  
nei servizi pubblici essenziali*

Roma, 16 MAR. 2005

**Racc. A.R.**

Anticipata via fax

**SULT – T.A.  
Segreteria nazionale  
Via G. Cena, 29  
0054 Fiumicino – (Rm)  
Fax: 06/6505659**

**Alitalia s.p.a.  
Via A. Marchetti, 111  
00148 Roma  
Fax: 06/65624686**

e p.c.

**Assaereo  
Via della Corona Boreale, 56  
0054 Fiumicino (Rm)  
Fax: 06/65002793**

**Ministero delle Infrastrutture  
e dei trasporti  
Gabinetto del Ministro  
Fax: 06/44234159**

Prot. n. 3176/VC16

Pos. n. 20496/C

*Comunico che la Commissione, nella seduta del 16 marzo 2005, su proposta del Dr. Michele Figurati delegato per il settore ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera*

**LA COMMISSIONE**

Con riferimento allo sciopero degli assistenti di volo Alitalia del 16 marzo 2005, di cui alla proclamazione del 18 gennaio 2005 dalla Segreteria nazionale Sult-TA, relativa a "un pacchetto di 96 ore di sciopero" da effettuare nei giorni: 8 febbraio, 21 febbraio, 4 marzo e 16 marzo 2005 (atto pervenuto a questa Commissione il 18 gennaio 2005, prot. n. 434/TA)

## PRESO ATTO

che non ha avuto riscontro la delibera di indicazione immediata ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. d) della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, inviata dalla Commissione in data 20 gennaio 2005, con la quale - oltre a non ravvisarsi, nel caso in esame, la fattispecie prevista dall'art. 2, comma 7 della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000 - sono state rilevate le seguenti violazioni: **1)** art. 2, comma 2, della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, e artt. 30 e segg. della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187, i quali stabiliscono l'obbligo preventivo di esperire le procedure di raffreddamento e di conciliazione; **2)** proclamazione plurima, o a "pacchetto" consentita solo ove prevista dalla disciplina di settore: nella regolamentazione provvisoria del settore del trasporto aereo tale forma di sciopero non è prevista; **3)** art. 7 della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, durata massima della prima azione di sciopero; **4)** art.5 della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, preavviso massimo di sciopero;

## RILEVATO

che in data 1 febbraio 2005 presso la Commissione si è svolta l'audizione chiesta dalla Organizzazione sindacale proclamante; all'esito della quale è stato confermato quanto già segnalato con l'indicazione immediata citata e ribadito, altresì, la non applicabilità al caso di specie dell'ipotesi prevista dall'art.2, comma 7 della legge 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000;

che lo sciopero del 21 febbraio 2005 veniva effettuato e che la Commissione, il successivo 23 febbraio 2005, deliberava l'apertura del procedimento di valutazione, ai sensi dell'art. 4, comma 4-*quater* e art. 13, lett. i) della 146/1990, come modificata dalla legge 83/2000 nei confronti dell' O.S. SULT-TA;

che con comunicazione del 28 febbraio 2005 (atto pervenuto in data 1 marzo 2005) l'Organizzazione sindacale in questione, ha confermato lo sciopero indetto per il giorno 16 marzo 2005;

che il successivo 11 marzo 2005, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha rivolto alla Segreteria nazionale SULT-TA un invito a differire ad altra data, ai sensi dell'art. 8 della Legge 146 del 1990, come modificata dalla Legge 83 del 2000, lo sciopero indetto per il 16 marzo 2005;

che in pari data 11 marzo 2005 – Prot. 050311/00558 la Segreteria nazionale SULT-TA ha nuovamente confermato lo sciopero del 16 marzo 2005

## DELIBERA

**in relazione allo sciopero effettuato il 16 marzo 2005**, l'apertura del procedimento di valutazione di cui agli artt. 4, comma 4-*quater* e 13, lettera i), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, per le violazioni delle seguenti regole:

- **Obbligo del preventivo di esperimento delle procedure di raffreddamento e di conciliazione**, di cui all'art. 2, comma 2, della legge 146/1990 come modificata dalla legge 83/2000, e agli artt. 30 e segg. della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto aereo del 19 luglio 2001, (pubblicata nella G.U. del 10 agosto 2001, n. 187);
- **Divieto di proclamazione plurime**, o a "pacchetto": escluso dall'art. 15 della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto aereo sopra indicata ;

- **Violazione del preavviso massimo di cui all'art. 5** della provvisoria regolamentazione del settore del trasporto già citata,

### AVVERTE

che le parti hanno trenta giorni per presentare osservazioni e per chiedere, eventualmente, di essere sentite.

### CHIEDE

all'azienda in indirizzo di voler comunicare, ai fini della determinazione della eventuale sanzione di cui all'art.4, comma 2, della legge 146/1990 così come modificata dalla legge 83/2000, l'ammontare dei permessi sindacali retribuiti e dei contributi versati alla organizzazione sindacale coinvolta nel procedimento di valutazione

**Il Presidente**  
*Antonio Martone*



 MF/vf/mdp  
15.3.2005